

LA REGIONE MOLISE PRETENDE ILLEGITTIMAMENTE CONTRIBUTI ECONOMICI DAI PARENTI DEGLI ASSISTITI

Con nota del 16 settembre 2016 il Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, ha informato i Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Molise e il relativo Assessore alle politiche sociali, nonché i Capi Gruppo consiliari in merito alla illegittimità della norma contenuta nel decreto n. 26 del 31 maggio 2012, emanato dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario, in cui è stabilito che nel caso in cui la persona ricoverata in una Rsa, Residenza sanitaria assistenziale «non sia in grado di far fronte in tutto o in parte alla quota della retta a suo carico, i familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile dovranno contribuire al pagamento della quota stessa in base alla propria capacità economica».

Al riguardo il Csa ha precisato che «il 6° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 109/1998, come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000, conferma che gli alimenti possono essere chiesti esclusivamente dal soggetto interessato».

Inoltre il Csa ha evidenziato che, come è stato puntualizzato dalla sentenza n. 2121/2013 del Tar della Lombardia, allo Stato, come è stabilito dalla lettera I) del 2° comma dell'articolo 117 della Costituzione, compete la legislazione esclusiva in materia di “Ordinamento civile”, per cui le Regioni ed i Comuni devono limitarsi ad applicare le leggi dello Stato in materia di contribuzioni economiche e possono soltanto approvare norme più favorevoli per gli utenti.

La questione è stata esaminata anche da Massimo Dogliotti, Magistrato della Corte di Cassazione e Docente di diritto presso l'Università di Genova nell'articolo “Ancora sul pagamento delle rette imposto ai parenti degli assistiti: leggi regionali e violazione dei principi costituzionali”, pubblicato sul n. 182, 2013 di questa rivista evidenziando che gli Enti pubblici non possono sostituirsi all'interessato per la

richiesta degli alimenti. Analogamente nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013 (cosiddetto “Nuovo Isee”) mai è fatto riferimento alle corresponsioni degli alimenti in base al Codice civile in reazione al pagamento delle rette per le strutture socio-sanitarie.

“AVVENIRE” E “IL REGNO” FORNISCONO NOTIZIE FUORVIANTI SUL “DOPO DI NOI”

Nonostante le numerose segnalazioni scritte inviate al Direttore di “Avvenire” sulla presenza nel nostro ordinamento giuridico di norme che, nei riguardi delle persone con disabilità intellettuale e/o con autismo e limitatissima o nulla autonomia, sancivano (e sanciscono), il diritto esigibile alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali, nel supplemento al n. 230 di “Avvenire” del 28 settembre 2016 è comparso un articolo di Sergio Ricci in cui viene affermato che la legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ha colmato «finalmente una lacuna nel nostro Paese con un intervento legislativo di grande civiltà a favore dei disabili gravi».

L'Autore non ha tenuto conto che un intervento legislativo in materia era entrato in vigore 120 anni fa con l'emanazione del regio decreto 6535 del 1889, al quale aveva fatto seguito il regio decreto 773/1931 in base al quale «le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro proficuo e che non abbiano i mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministero dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro Comune».

Ricordiamo che, facendo riferimento alle norme sopra citate, è stato ottenuto, in 21 giorni dalla nostra richiesta, come era stato a suo tempo segnalato anche al Direttore di “Avvenire”, il ricovero in una comunità alloggio

del signor P.D. non autosufficiente a causa di una gravissima disabilità intellettiva (1).

Come dovrebbe essere noto anche agli esperti, dal 2002 le Asl sono obbligate a fornire alle persone con disabilità, anche grave o gravissima, le occorrenti prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali, com'è stabilito dai Lea, Livelli essenziali delle attività socio-sanitarie istituiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002 (2). Autorevole conferma dell'esigibilità degli interventi sopra indicati è fornita dalla sentenza n. 36/2013 della Corte costituzionale.

Dunque le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 112/2016, e tuttora operanti, garantivano e garantiscono le presta-

(1) Cfr. l'articolo "Come abbiamo procurato un ricovero d'emergenza a un nostro congiunto colpito da grave handicap intellettuale", *Prospettive assistenziali*, n. 123, 1998. Il ricovero è tuttora in atto, con piena soddisfazione dei suoi congiunti, come risulta dall'articolo "Caratteristiche della comunità alloggio 'La Crisalide' per soggetti con grave disabilità intellettuale", *Ibidem*, n. 184, 2013.

(2) Cfr. l'articolo di M. Benetti, "Come mia moglie ed io abbiamo assicurato il 'dopo di noi' a nostra figlia colpita da grave disabilità intellettuale", *Ibidem*, n. 189, 2015.

zioni socio-sanitarie non solo alle «*persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*» ma a tutti i soggetti disabili, fornendo pertanto gli occorrenti sostegni affinché essi possano fin dalla nascita beneficiare dell'apporto dei loro congiunti, indispensabile per il massimo sviluppo possibile della loro personalità e della loro autonomia.

Purtroppo anche sul n. 12/2015 de "Il Regno-Attualità" è comparso l'articolo "Dopo di noi" in cui Sabrina Magnani sostiene che la sopra citata legge 112/2016 ha colmato «*un vuoto legislativo inaccettabile (...) a tutela delle persone con forte disabilità o non autonome venuti meno i loro familiari*».

È evidente, a nostro avviso, che informazioni corrette sui vigenti diritti esigibili sono un rilevante sostegno alle persone con disabilità e ai loro congiunti non solo per il "dopo di noi", ma anche e soprattutto "durante noi". Rinnoviamo pertanto ai Direttori di "Avvenire" e "Il Regno-Attualità" la richiesta di fornire questo sostegno, segnalando le norme in vigore e le modalità da utilizzare per ottenere le dovute prestazioni socio-sanitarie.

Valido parere del Direttore dei servizi sociali dell'Urss 13 del Veneto... (segue dalla pag. 35)

denza secondo la disciplina regionale e/o comunale.

Ne consegue che il quadro normativo di riferimento è molto chiaro nello stabilire che l'assistenza agli anziani non autosufficienti sia a carico del Servizio sanitario nazionale non integralmente ma in partecipazione.

Pertanto, si fa presente che nella Unità valutativa multidimensionale del 27 luglio 2016 è stato confermato che la signora T.A., in considerazione della sua situazione personale e sociale, una volta dimessa dall'ospedale, venga

accolta per 60 giorni presso la Rsa (...) al fine di verificare il recupero di risorse residue e nel contempo venga perfezionato l'iter per l'inserimento nella graduatoria del Registro unico della residenzialità per un suo inserimento presso un servizio residenziale.

A tal fine si invita il signor (...), figlio della signora T.A., a prendere contatti col Comune di residenza della signora T.A., per la definizione della domanda di inserimento nel Registro unico, per la scelta della struttura e il successivo accoglimento presso il centro servizi.